

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i. – D.D. n. 778-27415 del 18/10/2016 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco in Comune di Noasca ad uso energetico, assentita a Iren Energia SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 778-27415 del 18/10/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Iren Energia SpA - P.IVA/C.F. 09357630012 - con sede legale in Torino C.so Svizzera n. 95, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco in Comune di Noasca, in misura di 2.000 litri/s massimi e 380 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 83,30 la potenza nominale media di kW 310;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco, dei sovracani dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Noasca), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alla eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.
- 8) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata dal

concessionario ovvero nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- 9) di notificare il presente provvedimento al concessionario, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/10/2016:

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.D. n. 4-8465 del 20/2/2009 di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il concessionario è tenuto a garantire le necessità irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, come risultanti dall'esito della istruttoria della domanda in sanatoria presentata dal Comune di Noasca in data 22/9/2016, senza pretesa di indennizzi e provvedendo a tale scopo a predisporre apposito stacco dal canale o dalla condotta forzata.

Il concessionario è tenuto, al fine del completamento del monitoraggio ante operam, con riferimento alle componenti chimico-fisica, biologica, dell'ittiofauna e dell'IFF, a concordare con Arpa Piemonte le relative modalità e tempistiche, e a comunicare alla stessa Arpa la data prevista per le singole campagne di monitoraggio almeno una settimana prima.

Al termine della caratterizzazione ante operam il concessionario dovrà produrre apposita elaborazione, e trasmetterla ad Arpa Piemonte ed alla Autorità concedente.

Il concessionario è tenuto ad eseguire il monitoraggio post operam, con le modalità anch'esse da concordare con Arpa Piemonte, dello stato di qualità chimico-fisico e biologico del corso d'acqua per tre anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, senza soluzione di continuità anche per tutta la durata di realizzazione dei lavori.

In merito al monitoraggio dell'ittiofauna questo dovrà essere di tipo quantitativo, prevedendo più passate nello stesso tratto in modo da individuare non solo la composizione in specie, l'abbondanza relativa e la struttura delle popolazioni, ma anche la densità e la biomassa per mq – per verificare eventuali decrementi della produttività ittica a seguito della entrata in funzione della derivazione; ove da tali monitoraggi quantitativi risultasse una riduzione della biomassa superiore al 25% non imputabile a cause differenti dalla derivazione, l'Autorità concedente si riserva di prescrivere l'aumento del Deflusso Minimo Vitale, senza possibilità di indennizzi e fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione.

La valutazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale dovrà essere effettuata una volta al termine dei lavori di cantiere ed una volta in coincidenza dell'ultimo anno di campionamento del macrobenthos, in fase post operam.

Prima di ciascuna campagna del monitoraggio post operam, dovrà essere fornito ad Arpa Piemonte apposito preavviso di almeno una settimana.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e

rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Il concessionario si impegna a rispettare la convenzione stipulata con la ditta SETA srl in merito alle modalità e alle tempistiche di accesso al cantiere, oltre al rispetto delle prescrizioni definite dal nulla osta del Servizio Esercizio Viabilità (prot. n. 157132 del 20/9/2013).

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 607 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 10% di tipo A di cui: 415 litri/s attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, 192 litri/s attraverso il canale parallelo alla scala di risalita e la quota parte modulata attraverso la paratoia sghiaiatrice.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale o del QPAI. Tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore del QPAI e della velocità massima della corrente.

(... omissis ...)"